

CITTÀ DI ARICCIA



CITTÀ DI ARICCIA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AREA I

Servizio Palazzo Chigi

**SERVIZIO DI PULIZIA DI PALAZZO CHIGI, “BIBLIOTECA
ATTIVA” PRESSO GLI “STALLONI CHIGI” E SERVIZI
IGIENICI PUBBLICI**

**INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI
INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL’ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2008 - DUVRI**

Approvato con determinazione Dirigenziale, n. _____ R.G. del __/__/2020

INDICE

- PREMESSA
- ENTE COMMITTENTE
- OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE
- DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO
- COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
- DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE DI SICUREZZA
- MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE
- DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
- COSTI DELLA SICUREZZA

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'operatore economico affidatario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1, lettera b, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii..

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

L'ANAC, già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha emanato il 5 marzo 2008 la direttiva n° 3/2008 avente ad oggetto: "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 64 del 15 marzo 2008)".

Con la predetta relazione sono state emanate informazioni alle unità appaltanti e alle imprese per quanto riguarda la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. L'Autorità per la Vigilanza ha inteso chiarire gli aspetti che riguardano in particolare l'esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI.

In tal senso, l'interferenza, è precisato nella determinazione, è la circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

La determinazione prosegue osservando che occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo la determinazione considera interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
- ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Analisi interferenze nell'ambito di attività lavorativa

Il servizio viene svolto all'interno di locali di proprietà comunale adibiti a "polo museale sito in dimora storica", "centri culturali/biblioteche" e servizi igienici pubblici. Le aree di possibili interferenze, di cui tener conto per l'eliminazione dei pericoli, dovute alla presenza anche temporanea, di dipendenti comunali e visitatori sono gli uffici e le sale di Palazzo Chigi, della "Biblioteca Attiva" sita presso i c.d. *Stalloni Chigi*, e i locali dei servizi igienici pubblici.

Da quanto sopra esposto, e considerato che detto servizio assume le caratteristiche previste dall'articolo 26, comma 3-bis del D.Lgs. n.81 del 2008, la stazione appaltante ha stimato i costi per la sicurezza, ha determinato in complessivi € 2.236,17 i costi da rischio di interferenza ed ha redatto il presente documento, al fine di meglio garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza del servizio in questione.

Tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono costantemente promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione;
- in caso di subappalto, coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio;
- attuando misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall'attività oggetto del presente appalto agli utenti del servizio mensa.

Prima dell'affidamento del servizio si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice e, in caso di subappalto, delle eventuali imprese subappaltatrici;
- del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice;
- dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale o fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

L'appaltatore dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

2. ENTE COMMITTENTE

| | |
|-----------------------|--|
| ENTE | Comune di Ariccia |
| LEGALE RAPPRESENTANTE | Dirigente Area I |
| DATORE DI LAVORO | Dirigente Area I |
| Area – SETTORE | Area I [^] - Servizio Palazzo Chigi |
| INDIRIZZO | Piazza San Nicola, snc. |
| TELEFONO | 06/934851 (centralino) |
| FAX | 06/93485358 |
| E-MAIL | |
| PEC | protocollo@pec.comunediariccia.it |

3. IMPRESA APPALTATRICE

| | |
|-----------------|--|
| RAGIONE SOCIALE | |
| E-MAIL | |
| PARTITA IVA | |
| CODICE FISCALE | |
| POSIZIONE CCIAA | |
| POSIZIONE INAIL | |
| POSIZIONE INPS | |

SEDE LEGALE

| | |
|-----------|--|
| INDIRIZZO | |
| TELEFONO | |
| FAX | |
| E-MAIL | |
| PEC | |

UFFICI

| | |
|-----------|--|
| INDIRIZZO | |
| TELEFONO | |
| FAX | |
| E-MAIL | |
| PEC | |

FIGURE E RESPONSABILI

| | |
|-------------------|--|
| DATORE DI LAVORO | |
| DIRETTORE TECNICO | |
| RESPONSABILE | |
| RLS | |
| MEDICO COMPETENTE | |

PERSONALE DELL'IMPRESA

| MATRICOLA | NOMINATIVO | MANSIONE |
|-----------|------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO

L'attività oggetto dell'affidamento è il servizio di pulizia di Palazzo Chigi, della "Biblioteca Attiva" ubicata presso i c.d. "Stalloni Chigi", nonché dei servizi igienici pubblici, come risultanti dai documenti progettuali.

4.1 Attività

Le attività costituenti il servizio sono così sinteticamente individuate:

- aerazione dei locali;
- svuotamento dei cestini porta carta e porta rifiuti e loro pulizia con eventuale lavaggio se necessario. I cestini devono essere dotati di appositi sacchetti di plastica forniti dalla ditta appaltatrice e sostituiti all'occorrenza;
- pulizia dei pavimenti dei corridoi e delle stanze con idonea attrezzatura elettromeccanica e delle scale, pianerottoli ed atri utilizzando mezzi manuali con accorgimenti per non sollevare polvere, tipo garze monouso preimpregnate con prodotti antistatici;
- sbattitura ed aspirazione di moquette, tappeti, stuoini e zerbini;
- spolveratura ad umido dei mobili, mensole ed accessori, davanzali interni di finestre e corrimano;
- pulizia e sanificazione, secondo le disposizioni di legge vigenti durante tutta la durata del servizio, di impianti e pavimenti dei servizi igienici, con impiego di prodotti ad alta capacità igienizzante;
- fornitura e collocazione, secondo necessità, nei servizi igienici di: carta igienica carta asciugamani, sapone liquido a ph neutro, gel sanificante, ove richiesto dalle disposizioni di legge vigenti durante tutta la durata del servizio e sacchetti igienici di plastica con contenitore a parete;
- pulizia pavimento ascensori;
- pulizia dei vetri delle porte a vetro e degli sportelli a contatto con il pubblico con rimozione delle macchie ed impronte, con prodotti specifici;
- riordino delle sedie presenti nei locali;
- spegnimento delle luci e chiusura delle finestre e delle porte al termine del servizio;
- altri piccoli interventi di pulizia, quali rimozione di tracce ben visibili di sporco sui pavimenti, etc..., che si rendessero necessari per conservare il decoro e l'igiene degli ambienti.
- lavaggio di tutti i pavimenti, delle scale, dei pianerottoli con idonei prodotti detergenti, sanificanti e disinfettanti, utilizzando, ove possibile, gli appositi macchinari elettromeccanici;
- lavaggio atri e scale di ingresso, con detersivi specifici;

- pulizia e sanificazione, con prodotti idonei, delle pulsantiere (comprehensive di quelle interne degli ascensori), delle maniglie delle porte e di tutte le altre parti metalliche (ringhiere, balaustre, etc.);
- pulizia, disinfezione e sanificazione, secondo le disposizioni di legge vigenti durante tutta la durata del servizio, delle pareti dei servizi igienici;
- pulizia degli specchi e relative cornici presenti nei locali, ascensori e servizi igienici.
- lavaggio vetri finestre e davanzali esterni;
- deceratura e ceratura antiscivolo pavimenti;
- sbattitura e aspirazione delle superfici dei rivestimenti di sedie, poltrone e divani ed eventuale smacchiatura di quelli in tessuto;
- spolveratura di tende;
- lavaggio zoccoli e battiscopa;
- pulizia porte, mobili, quadri, targhette;
- spolveratura ad umido di classificatori metallici, scaffali aperti e mensole portaoggetti (libri etc....);
- spolveratura e rimozione ragnatele da pareti e muri;
- spostamento dei mobili e delle attrezzature rimovibili (scrivanie, sedie, tavoli, scaffali, armadietti) e loro pulizia;
- pulizia lampadari e plafoniere;
- lavaggio delle tende a vapore o con altri sistemi adeguati e idonei a preservarne le caratteristiche e condizioni, senza smontaggio;
- pulizia delle sale e riordino delle attrezzature utilizzate per i vari scopi.

Ai fini della sicurezza, viene considerato al pari del personale comunale, qualsiasi persona che si trovasse ad interferire con i dipendenti dell'appaltatore e sia, per tale motivo, soggetto a rischi dovuti ad attività interferenti.

4.2 Aree interessate

Le attività oggetto di appalto interessano i vari locali (sale, uffici e servizi igienici) dei seguenti immobili ubicati nel comune di Ariccia:

- Palazzo Chigi;
- “Biblioteca Attiva” ubicata presso i c.d. “*Stalloni Chigi*”;
- Servizi Igienici pubblici.

5. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

In caso di subappalto o, comunque, nel caso di compresenza di più imprese, si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei locali sopra descritti, da parte dell'operatore economico appaltatore, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei servizi affidati in appalto, dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente il servizio.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato dell'appaltatore per il coordinamento dei servizi affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

L'appaltatore è tenuto a segnalare all'Amministrazione comunale e per essa al responsabile dell'esecuzione del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le attività di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

All'appaltatore compete l'osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni genere sia a persone che a cose.

L'appaltatore deve osservare e far osservare da parte del suo personale e di eventuali fornitori, tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di legge, nonché dell'adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione del servizio appaltato.

L'appaltatore deve garantire di impegnare personale professionalmente idoneo all'accurata esecuzione del servizio.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art.26, comma 8, D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81).

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5.1. Sospensione del servizio

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile del servizio ovvero il committente potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore.

6. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE DI SICUREZZA

Per quanto attiene alla descrizione dettagliata delle singole attività si fa riferimento al capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

6.1. Misure di prevenzione e protezione

Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, l'appaltatore dovrà adottare, oltre alle misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione.

- Incidenti dovuti all'utilizzo delle attrezzature: durante le operazioni di pulizia dei locali di proprietà comunale, porre la massima attenzione ai macchinari utilizzati;
- Possibili interferenze con personale incaricato dal Committente addetto ad altri servizi: porre la massima attenzione durante l'esecuzione della pulizia ordinaria e straordinaria dei locali.

6.2. Individuazione delle possibili situazioni di interferenza

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso del servizio, valutabili in questa fase di elaborazione del documento, sono riferibili ad operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali di proprietà comunale che possono verificarsi con la contemporanea presenza di dipendenti del committente, in servizio presso le sedi oggetto della presente procedura. Le interferenze lavorative si avranno durante l'orario di servizio previsto dalle ore 8.00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì e dalle 15.00 alle 18.00 il lunedì e il giovedì, esclusi i festivi.

Qualora si verificano condizioni di interferenza lavorativa, occorrerà attuare idonee misure al fine di ridurre possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti.

In particolare, vengono di seguito indicate le procedure generali per la gestione delle attività contemporanee tra dipendenti comunali presenti e i dipendenti dell'appaltatore.

Attività: pulizia dei locali di Palazzo Chigi, della "Biblioteca Attiva" nonché dei servizi igienici pubblici, con utilizzo di sostanze chimiche.

Possibili cause di interferenza: transito di dipendenti, utenti su pavimenti bagnati.

Rischi trasmessi dall'ambiente circostante: scivolamento, caduta a livello.

Precauzioni adottate per la gestione delle attività interferenti: posizionare idonea segnaletica di sicurezza; compartimentare la zona di lavoro vietandone l'accesso ai non addetti.

Lavorazione: utilizzo di prodotti chimici.

Possibili cause di interferenza: contatto con sostanze chimiche.

Precauzioni adottate per la gestione delle attività interferenti: eseguire le lavorazioni ad una distanza tale da poter evitare possibili interferenze, utilizzare idonea segnaletica.

7. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE

Nell'ambito della cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli interventi di protezione, all'affidatario si richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

- operare esclusivamente nelle aree oggetto della propria specifica attività;
- rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l'evacuazione in caso di emergenza;
- depositare qualsiasi materiale sulle vie d'esodo o nelle vicinanze delle uscite di sicurezza;
- rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che responsabile del servizio di prevenzione e protezione eventualmente darà per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi;
- rispettare nello svolgimento dell'attività oggetto dell'attività le prescrizioni di sicurezza e attuare le misure di protezione dai rischi specifici della propria specifica attività;
- adottare nello svolgimento dell'attività le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro;
- osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
- osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro;
- utilizzare e far utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori;
- non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
- segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti precedenti, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- richiedere autorizzazione preventiva in caso di introduzione nell'ambiente lavorativo diverso da quello dell'appaltatore di sostanze pericolose e/o infiammabili che vengano utilizzate per il lavoro (es. solventi, alcool, ecc.), specificando la natura, il tipo e la quantità. È fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze nell'ambito dell'ambiente lavorativo della stazione appaltante.

Si specifica che in ogni caso si fa divieto di uso di apparecchiature e apparati in genere della Stazione Appaltante senza autorizzazione d'uso e accertamento di idoneità di quanto eventualmente concesso in uso.

8. DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI

L'appaltatore dopo attento esame di tutta la documentazione tecnica messa a disposizione e dopo accurato sopralluogo ove l'intervento verrà attuato dichiara sotto la propria responsabilità di essere idoneo sotto il profilo tecnico professionale, anche in relazione alle dimensioni della sua impresa, ai macchinari impiegati e alla sua competenza, a svolgere l'attività commissionata.

La sopra riportata dichiarazione viene effettuata in adempimento a quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Stazione Appaltante e l'operatore economico appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano che il committente ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal comma 2 dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:

- a) cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'attività complessiva.

La suddetta sottoscrizione viene effettuata in adempimento in quanto prescritto dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L'appaltatore, in relazione al servizio da eseguirsi presso i locali di Palazzo Chigi, della "Biblioteca Attiva" e i servizi igienici pubblici, attesta l'avvenuta cooperazione da parte del committente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto, secondo la seguente sommaria descrizione:

- a) assistenza e disponibilità durante tutta la fase preparatoria del committente;
- b) discussione e approfondimento sugli interventi da attuare;
- c) programmazione e registrazione degli interventi.

L'appaltatore, in relazione al servizio da eseguirsi presso i locali di Palazzo Chigi, della Biblioteca Attiva e i servizi igienici pubblici, attesta l'avvenuta coordinazione degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori da parte del committente, il quale ha fornito ogni informazione necessaria ad eliminare i rischi derivanti tra i dipendenti dell'appaltatore e quelli di altri operatori economici incaricati di altre attività sulla stessa struttura da parte della Stazione Appaltante.

L'appaltatore dichiara di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per eseguire le lavorazioni in sicurezza, in particolare:

1. dati informativi relativi ai locali di Palazzo Chigi, della Biblioteca Attiva e i servizi igienici pubblici;
2. elenco dei rischi presenti nell'area che ospita i locali;
3. procedura di rispetto art. 26 d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
4. misure di prevenzione e protezione specifiche e di carattere generale;

5. individuazione delle fasi interferenti e delle relative misure di protezione;
6. dichiarazioni e attestazioni.

9. COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”*. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi nell'area della struttura dell'impianto dell'ascensore inclinato di proprietà comunale;
- garantire il rispetto delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Oneri sicurezza annui non soggetti a ribasso:

| DESCRIZIONE | DESCRIZIONE COSTO/ANNUO |
|---|---------------------------|
| Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica al momento verificabile | A corpo € 500,00 |
| Segnalazione temporanea di avviso e sicurezza | A corpo € 150,00 |
| Gestione interferenze | A corpo € 148,08 |
| Medicina del lavoro | A corpo € 200,00 |
| Attività di riunione periodiche trimestrali e/o formazione sui rischi specifici | A corpo € 120,00 |
| TOTALE ANNUO | A corpo € 1.118,08 |

Il Committente _____

data _____

L'Appaltatore _____

data _____

Eventuali subappaltatori _____

data _____

Ariccia, 20/07/2020

Il Dirigente Area I
Dott. Claudio Fortini

Servizio Palazzo Chigi

Sig. Giuseppe Vitelli